



Oggetto: Circolare avente ad oggetto le garanzie di cui all'art. 103 e 104 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Consegna provvisoria in via d'urgenza.

SEGRETERIA GENERALE

Cod. Fisc. 00253750087

Sanremo, 31 agosto 2022

Ai Dirigenti

Agli Incaricati di posizione organizzativa
Ai R.U.P.

Con la presente circolare si intende richiamare l'attenzione sull'applicazione rigorosa della normativa vigente in merito alle garanzie negli appalti, in quanto ragioni d'urgenza non possono giustificare la mancata produzione delle stesse.

Una breve disamina consentirà di inquadrare l'argomento rispetto alla cauzione e alla Contractor All Risks "C.A.R." o RCT/O negli appalti di servizi e forniture di cui, in particolare, ai commi 1 e 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Come è noto tali garanzie hanno *ratio* differenti.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 in gara ha lo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e contiene, tra l'altro, a pena di esclusione l'impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Qualora il contratto non venga stipulato per qualsiasi causa riconducibile all'aggiudicatario, la stazione appaltante escute la cauzione provvisoria, dichiara la revoca dell'aggiudicazione, segnala all'Anac l'operatore economico e aggiudica al secondo graduato.

Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sotto soglia indette entro il 30 giugno 2023 "... la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

La cauzione definitiva, di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto e mai, neppure nei casi in cui non è stata richiesta la provvisoria di cui si è appena trattato, può non essere non richiesta e non costituita.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

Il termine ultimo per la produzione della garanzia definitiva è il giorno fissato per la stipula del contratto (*ex multis* TAR Sardegna Sez. I 27 febbraio 2018, n. 162).

In merito alle polizze rischi, il comma 7 del medesimo art. 103 prescrive che *“L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso...(Omissis). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal suddetto certificato. (Omissis).*

Da quanto sopra è quindi possibile evincere che in caso sia avvenuta la consegna motivata in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e divenuta efficace l'aggiudicazione, i Settori Servizi invieranno la richiesta di stipula del contratto via pronet sul codice 17 al Servizio Contratti ed Appalti Ufficio di Egato, corredata dal verbale di consegna anticipata in contraddittorio per il calcolo del termine dell'esecuzione, delle suddette polizze e del fascicolo AVCPASS attestante l'esecuzione dei prescritti controlli.

Ove le polizze risultassero non ancora acquisite saranno richieste dal servizio predetto che si occupa della stipulazione del contratti di valore superiore ad € 40.000,00 e senza le prescritte garanzie il contratto non potrà essere stipulato.

La presente ha valore di circolare e viene inoltrata ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa ed in tal senso i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi ai contenuti della stessa.

Ai fini dell'opportuna pubblicità la presente direttiva viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali, Atti amministrativi generali Circolari e direttive.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania Caviglia

f.to digitalmente